



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Terza Civile

Il Giudice dell'esecuzione,

vista la relazione del delegato;

rilevato che l'aggiudicatario non ha versato il saldo prezzo nel termine di legge;

visti gli artt. 587 c.p.c. e 591 bis n. 9 c.p.c.;

dichiara

la decadenza dell'aggiudicatario

dispone

la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;

dispone

che il professionista delegato proceda ad una nuova vendita al prezzo base pari a quello dell'ultima asta in cui è avvenuta l'aggiudicazione;

manda

la cancelleria per le comunicazioni alle parti e al delegato alla vendita e questi per le comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 16/04/2024

Il G.E.

Idamaria Chieffo